

Roma, 25 ott. 18

Prot. n. 34377/2018

Trasmissione fatta a mezzo PEC

Spett.le

**ORACLE ITALIA S.R.L.**

via Amsterdam 147

00132 Roma

PEC: ufficiogare@oraclepec.legalmail.it

**Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 2, lettera b.3 ), finalizzata alla stipula di un contratto per Percorsi formativi e certificativi su prodotti e tecnologie Oracle – CIG 76661757BC**

#### **Richiesta di offerta**

Con determina a contrarre del 22/10/2018, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto di Sogei (di seguito per brevità anche Committente), ha deliberato di affidare il i Percorsi formativi e certificativi su prodotti e tecnologie Oracle.

Con apposita Convenzione stipulata in data 12 aprile 2013, Sogei S.p.A. ha affidato a Consip S.p.A. le attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali.

Codesta Società ha dichiarato con comunicazione di esclusività di essere in possesso dei diritti esclusivi per i servizi/prodotti indicati nell 'allegato A che afferiranno al Contratto di cui in oggetto.

La Consip ha ritenuto che ricorrano i presupposti di cui all'art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 in quanto Sogei adotta prodotti e tecnologie Oracle per molte delle proprie esigenze di produzione e gestione dei task assegnati dai propri Committenti.

Al fine di garantire il miglior utilizzo delle tecnologie disponibili, e pertanto la migliore produttività aziendale, è necessario dare continuità all'attività di formazione delle persone coinvolte nell'uso delle suddette tecnologie, con particolare riferimento a quelle riportate nel catalogo "Oracle University a catalogo" nelle diverse modalità di erogazione: in aula Public o Private (ILT – Instructor Led training), con

**Consip S.p.A. a socio unico**

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – [www.consip.it](http://www.consip.it)

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407

Classificazione del documento: Consip public

09/10/2018

pag. 1



presenza virtuale (LVC - Live Virtual Class) o in modalità remota (TOD - Training on Demand), unitamente all'acquisto/gestione dei relativi esami di certificazione.

Gli interventi formativi in ambito tecnologico, infatti, rappresentano una componente essenziale dello sviluppo e della competitività aziendale sul mercato ICT. Pertanto la formazione richiesta riveste particolare rilevanza per acquisire nuove e ulteriori competenze sull'utilizzo dei prodotti e delle tecnologie Oracle già in uso in azienda, sia per la parte sviluppo software che per la parte sistemi ICT.

Per la necessaria formazione specialistica sull'uso del software Oracle le attività formative devono essere supportate dall'uso di strutture tecniche, laddove previsto, che consentano lo svolgimento di tutte le esercitazioni pratiche necessarie alla completa comprensione degli argomenti oggetto del corso. Durante lo svolgimento dei corsi tali strutture devono essere sempre funzionanti e tecnologicamente allineate alle nuove release.

La formazione erogata deve altresì comprendere la consegna del materiale didattico e dell'attestato di frequenza ufficiali Oracle University, gli strumenti a supporto e l'eventuale utilizzo di laboratori.

La qualità nell'erogazione della formazione, le certificazioni e l'allineamento tempestivo ai software sono di cruciale importanza e possono essere sicuramente assicurate dal fornitore Oracle Italia, il quale risulta essere, al momento, l'unico soggetto in Italia certificato ai fini della formazione specialistica in oggetto.

L'eventuale adozione di soluzioni alternative identificate nella sostituzione dei prodotti software oggetto della formazione comporterebbe la riscrittura delle procedure software già sviluppate sulle diverse piattaforme ed un esborso di risorse non compatibile con le esigenze e i vincoli tecnico-economici di Sogei.

Si evidenzia quindi che tale acquisizione è infungibile per la scrivente, in quanto non risultano disponibili sul mercato soluzioni alternative ragionevoli alla formazione richiesta, la quale non può essere erogata da altri soggetti sul territorio nazionale.

Sogei effettua un monitoraggio costante di quanto disponibile sul mercato per valutare tempestivamente tutte le soluzioni alternative che si dovessero rendere disponibili.

In particolar modo, dove applicabile, tenderà a prediligere soluzioni standard e non proprietarie che, in quanto tali, potrebbero teoricamente consentire il superamento del fenomeno di lock-in.



\*\*\*

Con la presente Richiesta di offerta la Consip S.p.A. intende procedere all'affidamento del Contratto - avente a oggetto Percorsi formativi e certificativi su prodotti e tecnologie Oracle

come meglio dettagliato nell'allegato A e nel "Capitolato Tecnico" della presente Richiesta di Offerta.

Con la stipula del Contratto la società aggiudicataria si obbliga a fornire il servizio di formazione di cui sopra. Il Contratto verrà stipulato dalla Sogei S.p.A..

Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Dott. Pietro Corbo.

**Registrazione al Sistema AVCPass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.**

In virtù di quanto stabilito nell'art. 216 co. 13 D.lgs. 50/2016, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 co. 2 del suddetto D.lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

Posto quanto sopra, in attesa che il predetto decreto entri in vigore, continua ad applicarsi la previgente disciplina: la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica deve essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012 n. 35). In attuazione a quanto previsto dall' art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'AVCP (ora A.N.A.C.) ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l'altro, individuati *"i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici"*.

L'art. 9 della suindicata Deliberazione, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, prevede che l'obbligo di procedere alla verifica stessa esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS decorre dalla *"data del 1° gennaio 2014 per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00"*.

Codesta società dovrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: [www.avcp.it](http://www.avcp.it). L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema



un "PASSOE" che dovrà essere inserito nella mail contenente la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura, secondo le modalità di seguito descritte.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dalla Deliberazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012 nonché dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 e da quanto disposto nel surrichiamato art. 216 co. 13 D.Lgs. 50/2016, la Consip procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa esclusivamente tramite la BDNCP. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura. La Consip provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività sopra previste.

Sogei si riserva di negoziare con l'aggiudicatario i termini di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i.. Si invita a tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta economica.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, a eccezione di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per i contratti a esecuzione periodica e continuativa.

Si precisa che trova applicazione l'art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

\* \* \* \*

Alla luce delle considerazioni che precedono, si invita, pertanto, codesta società a far pervenire a Consip S.p.A., entro il giorno 12/11/2018, la propria dichiarazione di Offerta Economica completa di tutta la documentazione di seguito indicata all'indirizzo di posta elettronica certificata: [ufficioacquistisottosoglia@postacert.consip.it](mailto:ufficioacquistisottosoglia@postacert.consip.it)

Si precisa che - per l'inoltro della documentazione di seguito indicata, necessaria per la partecipazione alla procedura - dovrà essere utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile all'operatore economico.

In particolare, nell'oggetto della mail, il concorrente dovrà inserire i seguenti dati:

“– N. Iniziativa 250/2017 - n. RDA 48765 – c.a. Pietro Corbo”



Nella mail di posta elettronica certificata contenente l'offerta dovrà essere contenuto quanto segue:

- a) il **Documento Unico della procedura**, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'attestazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e le ulteriori dichiarazioni riportate nel fac-simile di cui all'Allegato 1 alla presente Lettera Richiesta di Offerta (a tale fine potrà essere utilizzato il menzionato fac-simile). Il suddetto Documento dovrà essere presentato sotto forma di documento informatico munito di firma digitale del legale rappresentante del concorrente, o comunque di soggetto dotato di comprovati poteri di firma[>](#).

Le dichiarazioni sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente nei confronti di tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (ovvero i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico, ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico persona, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e comunque fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. I reati di cui all'art 80 co. 1 non rilevano quando sono stati depenalizzati o quando è intervenuta la riabilitazione o quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l'eventuale ausiliaria o l'eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni



relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc). Si precisa inoltre che nel caso di società con due soli soci (siano essi persona giuridica o fisica), in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 (commi 1 e 2), del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese per entrambi.

Si precisa, inoltre, che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

Devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;
- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" e s.m.i..

Si precisa, tuttavia, che:



- gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti definitivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust;

- la stazione appaltante valuterà i provvedimenti definitivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

In tal caso e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione.

- b) copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale il cui nominativo e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.;
- c) la dichiarazione di Offerta Economica nella quale, conformemente al fac-simile allegato alla presente Richiesta di Offerta, dovrà essere esplicitato il corrispettivo contrattuale globale massimo e omnicomprensivo fisso e invariabile che non dovrà essere superiore all'importo massimo pari ad € 190.000 (centonovantamila/00)

Essa dovrà essere presentata sotto forma di documento informatico munito di firma digitale del legale rappresentante del concorrente, o comunque di soggetto dotato di comprovati poteri di firma.

La documentazione che costituisce l'offerta economica dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: dei dati identificativi dell'offerente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E – Roma, C.F. 05359681003); del codice ufficio o ente (campo 6: RCC); del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Procedura per Percorsi formativi e certificativi su prodotti e tecnologie Oracle - Iniz. 250/2017. A comprova del pagamento effettuato, l'offerente dovrà inviare e far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell'offerta copia informatica dell'F23.

- d) Sempre all'interno della medesima mail codesta società, ove previamente registrata, dovrà produrre il documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS. A tal fine il concorrente potrà produrre il Passoe sotto forma di: a) documento informatico firmato digitalmente dal legale rappresentante o soggetto dotato di comprovati poteri di firma



del concorrente; oppure b) copia informatica del Passoe originariamente cartaceo, munito di dichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal legale rappresentante o soggetto dotato di comprovati poteri di firma del concorrente

- e) copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG: 76661757BC). Le modalità per il pagamento del contributo sono descritte nelle "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2011", consultabili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione. Più nello specifico:

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, il concorrente dovrà produrre copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - il concorrente dovrà produrre copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero il concorrente dovrà produrre copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.>

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione sui requisiti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 2, lettera b.3 ) finalizzata alla stipula di un contratto per Percorsi formativi e certificativi su prodotti e tecnologie Oracle





successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione sui requisiti e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.



Una volta accettata l'offerta, sarà inoltrata al Fornitore apposita comunicazione con la quale sarà chiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Consip S.p.A.

- **nel termine di 5 (cinque) giorni solari:**
  - dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i (conforme al fac simile allegato alla presente), anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010;

- **nel termine di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione**, la seguente documentazione:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una **garanzia definitiva**, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti nel contratto, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 che a tal fine si richiama.

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, pertanto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della Sogei S.p.A.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Vale quanto previsto al precedente paragrafo 10.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero delle attività



produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica.

Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che per “Stazione appaltante” si intende “la Sogei S.p.a..

La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall'appendice, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nel Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto Garante e alla Committente, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Garante dovrà comunicare il valore dello svincolo alla Committente che potrà verificare la correttezza degli importi svincolati e chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.



- idonea **copertura assicurativa**. La Società è obbligata, ai fini della stipula del Contratto, a presentare, idonea copertura assicurativa, attinente allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto.

La Società dovrà produrre polizza assicurativa a massimale unico di € 1.000.000,00 (unmilione/00) a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi, nonché dei rischi attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto. Tale polizza, avente durata fino alla scadenza del contratto e comunque da prorogare fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali, dovrà espressamente considerare, rispettivamente, quali terzi i dipendenti della SOGEI e del Ministero dell'economia e delle finanze (se beneficiario della fornitura/servizio è anche MEF).

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione giurata.

Posto che per tutta la durata del Contratto (comprese le eventuali proroghe) l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conforme/i alle condizioni suesposte, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del Contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.>>

\*\*\*

Si applica quanto previsto all'art.35 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 come convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.114.



## TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

< In relazione alle attività svolte dalla Consip e dalla Committente, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip e trasferiti alla Committente ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. e dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

### **Natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Consip sono comunicati, in caso di aggiudicazione, alla Committente per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

### **Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle *"categorie particolari di dati personali"* di cui all'art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei *"dati personali relativi a condanne penali e reati"* di cui all'art. 10 Regolamento UE (c.d. dati giudiziari), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (ex art. 63 d.lgs. 50/2016, comma 2, lettera b.3 ) finalizzata alla stipula di un contratto per Percorsi formativi e certificativi su prodotti e tecnologie Oracle



Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. e dalla Committente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.

#### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. e la Committente svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, , relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet [www.consip.it](http://www.consip.it), [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it). Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione "Società Trasparente" e il sito internet della Committente [www.sogei.it](http://www.sogei.it) per le attività di rispettiva competenza. In adempimento di obblighi di legge, i dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale.



#### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente.

Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

#### **Processo decisionale automatizzato**

Nell'ambito della fase di gara non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

#### **Diritti dell'interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: *i)* il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati>**

Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Consip S.p.A. e Sogei: con sede legale, rispettivamente, in Roma, Via Isonzo n. 19/D-E e in Via Mario Carucci n.99.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti, le società potranno essere contattate ai seguenti indirizzi:

- Data Protection Officer di Consip S.p.A.: [esercizio.diritti.privacy@consip.it](mailto:esercizio.diritti.privacy@consip.it)
- Data Protection Officer di Sogei: c/o Ufficio affari legali - SOGEI S.p.A. al seguente indirizzo: Via Mario Carucci, 99 – 00143 Roma. Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la dicitura "Esercizio diritti ex art. 15 e ss del Regolamento UE n. 2016/679".



### **Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. o della Committente per le finalità sopra descritte.

Distinti saluti.

Ing Stefano Tremolanti  
Divisione Sourcing Beni e Servizi  
(Il Responsabile)

Allegati:

Documento Unico della procedura

Patto di integrità

Capitolato Tecnico

Schema di Contratto

Fac-simile Dichiarazione di Offerta Economica

Scheda anagrafica e Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Allegato B privacy

Allegato A